Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 14 gennaio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **1039**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « Filologia medioevale ed umanistica ».

Art. 65. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di « Filologia medioevale ed umanistica ».

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di « Filologia medioevale ed umanistica ».

Art. 102. — E' modificato nel senso che dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente terzo comma: « In relazione a quanto sopra si istituiscono i seguenti corsi di preparazione e di aggiornamento:

1) Corso di preparazione e di aggiornamento di strutturistica e fisica molecolare;

2) Corso di preparazione e di aggiornamento di elettrochimica teorica e preparativa;

3) Corso di preparazione e di aggiornamento di spettroscopia Raman ».

Art. 134. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Entomologia ortofrutticola (semestrale);
Tecniche di lotta biologica (semestrale);
Micologia;
Tecnologia degli oli, grassi e derivati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1969, n. **1040**.

Modificazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1969, n. 413, concernente l'attribuzione di posti di ruolo alla nuova facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1969, n. 413, concernente l'attribuzione di posti di ruolo alla nuova facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Perugia è rettificato come segue per la parte *a)* relativa ai posti di professore di ruolo:

a) il posto di professore di ruolo già assegnato allo insegnamento di istituzione di diritto pubblico non è dato mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di scienze politiche, ma prelevato sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1967-68).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 2. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1970, n. 1 (*Raccolta 1970*).

Provvidenze per il credito edilizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per potenziare il credito edilizio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito a carico del bilancio dello Stato un premio da attribuire a tutte le cartelle fondiarie già emesse o che saranno emesse entro il 31 dicembre 1971 al tasso di interesse nominale del 5 %.

Tale premio sarà di:

a) due lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1970;

b) quattro lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1971;

c) sei lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1972;

d) otto lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1973;

e) dieci lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1974;

f) dodici lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate entro il 1975;

g) quattordici lire per ogni cento lire di capitale nominale sulle cartelle sorteggiate negli anni 1976 e successivi.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1971, gli istituti di credito fondiario, per le cartelle emesse al tasso nominale del 5 % (circolanti a quella data), hanno facoltà, su richiesta dei portatori, di elevare al 6 % il saggio nominale annuo di interesse corrisposto sulle cartelle.

In caso di accoglimento della richiesta la maggiorazione verrà corrisposta semestralmente all'atto dei pagamenti delle cedole, a far tempo dalla prima cedola in scadenza dopo la presentazione della domanda.

Gli istituti effettueranno la conversione del tasso dal 5 % al 6 % mediante idonea stampigliatura indicante l'interesse maggiorato e la decorrenza di esso.

Art. 3.

Il premio di cui al precedente art. 1 verrà riconosciuto, al momento dell'estrazione del titolo:

a) ai portatori delle cartelle per le quali non sia stata chiesta od accolta la conversione del saggio di interesse al 6 %;

b) agli istituti emittenti per le cartelle convertite al tasso del 6 %.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro corrisponderà agli istituti emittenti il premio di cui all'art. 1 su presentazione del verbale di estrazione delle cartelle fondiarie ed indipendentemente dalla presentazione delle cartelle per il rimborso.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per il pagamento di tale premio.

Art. 5.

All'onere derivante dalle provvidenze stabilite nel precedente art. 1, valutato per l'anno 1970 in lire 3.236 milioni, si provvede con una quota degli utili della gestione 1969 dell'Istituto di emissione da versare allo Stato ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 24. — GRECO

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1970, n. 2.

Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, allo scopo di assicurare la continuità delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, di richiamare in vigore per tutto l'anno 1970 le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, modificata ed integrata dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, la cui efficacia è scaduta in data 31 dicembre 1969;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per la sanità e per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Continuano ad avere applicazione con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche e integrazioni di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 743, concernente provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili.

Art. 2.

Le autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 ottobre 1969, n. 743, restano confermate, per l'anno 1970, negli stessi importi previsti ai citati articoli per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in complessive lire 14.800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — RIPAMONTI — DONAT-CATTIN — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 23. — GRECO

DECRETO PREFETTIZIO 31 dicembre 1969.

Nomina di un componente del consiglio provinciale di sanità di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto prefettizio n. 15.6.1/3735 Gab. del 9 luglio 1968, relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è stato recentemente costituito in questa provincia il collegio dei tecnici di radiologia medica;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, deve essere chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità anche un rappresentante di detto collegio;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 212, prot. n. 300.10.I.AG.95 del 6 novembre 1969;

Vista la designazione nominativa del consiglio direttivo del citato collegio;

Decreta:

Il sig. Franco Macioce è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia medica della provincia.

Frosinone, addì 31 dicembre 1969

Il prefetto: CONTE

(64)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata, è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(134)

Vacanza della cattedra di filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(135)

Vacanza della cattedra di approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(136)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(137)

Vacanza della cattedra di chimica applicata presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di chimica applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(138)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1969, il comune di Civitavecchia (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(51)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1969, il comune di Polignano a Mare (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.509.925 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(52)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1969, il comune di Carpino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.753.280 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(53)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1969, il comune di Carini (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.644.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(54)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1969, il comune di San Basile (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.186.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(55)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 17802/4070, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cannella Adele, nata a San Valentino il 25 marzo 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in San Valentino, estese mq. 680, riportate in catasto alle particelle numeri 301 parte e 2-*b l* del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 77 e 76.

(12174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 13 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629 —	629,50	629,50	629,50	629,45	629,50	629,50	629,50	629,50	629,45
$ Can.	586,25	586,60	586,40	586,65	586,10	586,65	586,70	586,65	586,65	586,65
Fr. Sv.	145,66	145,90	145,98	145,99	145,90	145,90	145,865	145,99	145,90	145,91
Kr. D.	83,94	84 —	84,02	83,985	84 —	84 —	83,99	83,985	84 —	83,95
Kr. N.	88,02	88,02	88,04	88,025	88 —	88,20	88,03	88,025	88,03	88,02
Kr. Sv.	121,78	121,85	121,88	121,90	121,80	121,86	121,90	121,90	121,86	121,78
Fol. . .	173,18	173,45	173,53	173,52	173,30	173,41	173,50	173,52	173,41	173,20
Fr. B. .	12,66	12,656	12,6650	12,6610	12,65	12,65	12,6575	12,6610	12,65	12,66
Franco francese	113,13	113,25	113,28	113,265	113,15	113,21	113,26	113,265	113,31	113,22
Lst.	1509,95	1509,70	1509,50	1509,80	1509,25	1508,95	1510,10	1509,80	1509,85	1509,60
Dm. occ.	170,61	170,75	170,78	170,817	170,60	170,63	170,90	170,817	170,63	170,69
Scell. Austr. .	24,33	24,35	24,34	24,3425	24,30	24,34	24,3425	24,3425	24,34	24,33
Escudo Port.	22,11	22,10	22,14	22,13	22,15	22,12	22,10	22,13	22,12	22,01
Peseta Sp. .	9 —	9 —	9,015	9,006	9 —	9 —	9,015	9,006	9 —	9 —

Media dei titoli del 13 gennaio 1970

Rendita 5 % 1935 .	95,30
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	98,75
» 3,50 % (Ricostruzione) .	81,60
» 5 % (Ricostruzione) .	90,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,30
» 5 % (Città di Trieste) .	91,60
» 5 % (Beni Esteri)	87,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,15
» 5,50 % » » 1968-83	97 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,475
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,60
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	94,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1970

1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	586,675
1 Franco svizzero .	145,977
1 Corona danese .	83,987
1 Corona norvegese .	88,027
1 Corona svedese .	121,90
1 Fiorino olandese	173,51
1 Franco belga . . .	12,659
1 Franco francese .	113,262
1 Lira sterlina	1509,95
1 Marco germanico .	170,855
1 Scellino austriaco .	24,342
1 Escudo Port. . . .	22,115
1 Peseta Sp.	9,01

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca di Cavour, società per azioni con sede in Cavour, da parte del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, e sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio degli sportelli bancari della incorporanda in Cavour, Torino, Rivoli, Bagnolo Piemonte e Cavallermaggiore.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 26 novembre 1969 dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, e in data 16 dicembre 1969 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Banca di Cavour, società per azioni con sede in Cavour (Torino), relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca di Cavour, società per azioni con sede in Cavour (Torino), da parte del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

2) L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'incorporanda in Cavour, Torino, Rivoli (Torino), Bagnolo Piemonte e Cavallermaggiore (Cuneo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

Il Governatore: CARLI

(79)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, per il conferimento di trentatre posti (di cui ventidue riservati) di vice segretario economo in istituti e scuole d'arte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti per la partecipazione ai concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, riguardante l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte, e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante;

Ritenuta la necessità di dare attuazione all'art. 13 della legge suddetta;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 12 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1969, registro n. 40, foglio n. 304, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 9 aprile 1962, n. 163, è stato determinato, anche in applicazione dell'art. 12 della legge 29 marzo 1965, n. 336, l'organico del personale non insegnante degli istituti e delle scuole d'arte;

Ritenuto che il predetto decreto interministeriale 12 agosto 1968, fissa in centodue unità il numero complessivo del personale della carriera di concetto (segretari economi) degli istituti e scuole d'arte;

Considerato che sono attualmente in ruolo sessantanove segretari economi nei detti istituti d'arte, per cui, a norma dell'art. 12 della legge 9 aprile 1962, n. 163, occorre provvedere alla copertura di trentatre posti di segretario economo, di cui ventidue (corrispondenti ai due terzi del numero complessivo) riservati al personale che, alla data del bando di concorso, si trova in servizio da almeno un triennio, con le funzioni proprie del personale della carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso - Riserve di posti

E' indetto un concorso, per esami, per il conferimento di trentatre posti di vice segretario economo (ex coeff. 202) negli istituti e scuole d'arte, ai fini della immissione nella carriera di concetto di cui alla tabella *A* annessa alla legge 9 aprile 1962, n. 163.

Dei trentatre posti messi a concorso ventidue sono riservati a coloro che, alla data del presente bando, risultino in servizio negli istituti e scuole statali d'arte da almeno un triennio con le funzioni proprie di vice segretario economo ancorchè in possesso di diploma di scuola media di secondo grado diverso da quello di ragioniere.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

A norma del secondo comma dell'art. 8 della legge 9 aprile 1962, n. 163, possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso del diploma di ragioniere che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 32 anni di età, salve le elevazioni del limite superiore di età previsto dal successivo art. 3 e che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego.

Il limite massimo di 32 anni di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati (ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1):

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituito da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra, purchè, complessivamente, non si superino i 40 anni di età;

4) il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra (attinenti alla guerra), e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, a termine dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè, complessivamente, non si superino i 40 anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Gli aspiranti, inoltre, dovranno possedere, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23, Roma-EUR, redatte su carta da bollo da L. 400, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al predetto ufficio, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b*) del precedente art. 2 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali attualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

Nelle domande, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata e vistata a norma del precedente comma. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi degli articoli 127, lettera *d*) e 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma di esame

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1951, n. 198, sono le seguenti:

1) Prove scritte:

a) tema di cultura storico-letteraria;

b) tema di computisteria e ragioneria generale e applicata.

2) Prove orali:

a) nozioni di diritto civile;

b) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

c) computisteria e ragioneria generale applicata;

d) legge e regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale di Stato;

e) nozioni di statistica;

f) nozioni sui servizi degli istituti di istruzione artistica.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati, sarà, inoltre, data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui, tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra; o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi;
13) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
15) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;
16) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
17) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
19) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'amministrazione della pubblica istruzione;
23) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici o razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti, prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite o gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, se sottufficiali o militari di truppa, copia fotostatica del foglio matricolare da cui risulti la qualifica di ex combattente, a norma della circolare del Ministero difesa n. 1615/D M./104/Om. del 10 maggio 1964;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 400, attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione e il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti), dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno, invece, produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, nonchè le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, dovranno presentare un attestato della loro condizione in carta legale, rilasciata dalle sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

o) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952,

n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale (Africa italiana 10 giugno 1948;

p) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 886, nonchè i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma se residenti all'estero;

q) i candidati, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 400 della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisca titolo a particolari benefici, sarà provata mediante esibizione di documenti idonei

Art 9.

Pubblicazioni delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio, diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio, prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *a*).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che, per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni statali, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, possono fare riferimento a tale documento. In tal caso, essi devono indicare l'amministrazione presso la quale trovasi detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, ed esibire, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *b*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiu-

dizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale, o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o una copia del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti a visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (i titoli di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, n. 10, lettera *a*) salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quale appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra amministrazione o ad altri enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 11.
Nomina in prova

I vincitori del concorso di cui al presente bando, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice segretario economo.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale (coefficiente 202) ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diverse amministrazioni e che rivestano la qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo, viene riconosciuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i vice segretari economi in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto ministeriale motivato. In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 12.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1969
Registro n. 94, *foglio n.* 332

Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi - Piazza Luigi Sturzo, 23. - ROMA (E.U.R.)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentatre posti di vice segretario economo in prova nel ruolo della carriera di concetto negli istituti e scuole d'arte.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . in data . con la votazione di . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma (4)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(11954)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1968.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 6 febbraio 1942, n. 128, che reca norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo di navi mercantili, modificata con la legge n. 455 del 16 maggio 1961;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 1003, che approva il regolamento di applicazione alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1954 contenente i programmi di esami per il conseguimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista a bordo delle navi mercantili;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati di cui sopra per la sessione ordinaria 1968;

Considerato che il direttore capo di ragioneria rag. Mario Russo, segretario della commissione medesima, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico in quanto trasferito, a sua richiesta, alla direzione provinciale P.T. di Roma in attesa del collocamento a riposo ai sensi dell'art. 46 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Ritenuta l'opportunità di accogliere tale richiesta e la conseguente necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Segretario della commissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il segretario rag. Giuseppe Contessa è nominato segretario della commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati internazionali di radiotelegrafista e del certificato generale di radiotelefonista per navi mercantili, per la sessione ordinaria del 1968, in sostituzione del direttore capo di ragioneria rag. Mario Russo, dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1969.
Registro n. 36 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 361.

(8)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Licata

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Licata (Agrigento);

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Licata, nell'ordine appresso indicato:

1. Conti dott Alfonso	punti	88,64	su 132
2. Salvo dott. Antonino	»	79,68	»
3. Scandaliato dott. Gaspare	»	78,13	»
4. Scalia Gioacchino, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	76,66	»
5. Milano Alberto	»	76,66	»
6. Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
7. Guarini dott. Giuseppe	»	76,02	»
8. Russo Luigi	»	75,83	»
9. Cavalieri dott. Leovigildo	»	75,57	»
10. Bertola dott. Vincenzo	»	75,55	»
11. Mauro dott. Luigi	»	74,47	»
12. Geraci dott. Vincenzo	»	73,92	»
13. Mele Gregorio	»	73,50	»
14. Di Stefano Ruggiero	»	71,50	»
15. Seclì dott. Ernesto	»	70,55	»
16. Maddalone Pasquale	»	69,60	»
17. Mussetti Tranquillo	»	68,75	»
18. Casazza Egidio	»	68,25	»
19. Dalmazzo Francesco	»	68,06	»
20. Forlani dott. Remo	»	66,45	»
21. Baldacchino dott. Emanuele	»	66,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(36)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Andria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Andria (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Andria, nell'ordine appresso indicato:

1. Cassano dott. Pasquale	punti	77,30	su 132
2. Ferri dott. Pasquale	»	77,18	»
3. Ronza dott. Vincenzo	»	74,09	»
4. Riolfatti dott. Tullio	»	73,78	»
5. Procaccini dott. Domenico	»	72,81	»
6. Palatiello dott. Vincenzo	»	70,69	»
7. Montefusco dott. Gerardo	»	70,50	»
8. Oddone dott. Francesco	»	70,08	»
9. Simeone dott. Mariangelo	»	69,86	»
10. Colia dott. Giuseppe	»	69,16	»
11. Tollis dott. Aldo	»	68,40	»
12. Cassetti dott. Luigi	»	67,31	»
13. Dell'Isola dott. Erasmo	»	65,93	»
14. De Cata dott. Carlo	»	65,59	»
15. Pulli dott. Italo	»	64,90	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(81)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della amministrazione civile dell'Interno.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'Interno, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 28 ottobre 1969), avranno luogo:

le prove scritte, previste dall'art. 8 del bando, nei giorni 5, 6 e 7 febbraio 1970, con inizio alle ore 8, in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (Quartiere Trastevere);

la prova scritta di lingua tedesca o italiana, prevista dall'art. 9 del bando (per gli aspiranti ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando stesso), il giorno 8 febbraio 1970, con inizio alle ore 8,30, in Roma, presso il Ministero dell'interno, piazza Viminale, Direzione generale degli affari generali e del personale, piano terra, stanza n. 2 (Salone ex Consiglio superiore di sanità).

(124)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quaranta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova.

Si da notizia che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 9 del 1°-30 settembre 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 successivo, registro n. 19 Interno, foglio n. 308, che approva la graduatoria di merito degli idonei, nonchè quella dei vincitori, del concorso per esami a quaranta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968.

(9)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nuovo diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, già fissate per il 16, 17 e 18 dicembre 1969, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 2, 3 e 4 febbraio 1970, alle ore 8,30.

(139)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4710 e n. 4711 in data 30 giugno 1969 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si è resa vacante la condotta medica del comune di Cantalupo nel Sannio;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regolamento 17 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Forte Salvatore, compreso nella graduatoria di cui in narrativa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Cantalupo nel Sannio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Campobasso, addì 15 dicembre 1969

Il medico provinciale: TANAS

(12163)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1430 in data 25 marzo 1968, con il quale, venne indetto il concorso pubblico per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 3558 in data 20 settembre 1969, concernente la costituzione della commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta commissione;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Bosco Ermanna . . . . punti 58,074
2. Sedino Rosa Anna . . . . » 48,504

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 12 dicembre 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4554 in data 12 dicembre 1969, con cui è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1967 bandito con decreto n. 1430 del 25 marzo 1968;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Bosco Ermanna, nata a Lignana il 9 dicembre 1924 è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Stroppiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 12 dicembre 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(12184)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4992 del 18 luglio 1968 con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 aprile 1968;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Viste le proposte e le designazioni pervenute;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bosa dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Cosenza;
Stoppani prof. Alberto, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Odoardi prof. Giovambattista, primario medico dell'ospedale civile di Cosenza;
Concetti prof. Fulvio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Cosenza;
Tosti dott. Antonio, medico condotto di Rogliano.

Segretario:

Armento dott. Rocco, funzionario direttivo amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 16 dicembre 1969

Il Medico provinciale

(20)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1969, n. 2082, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1968, nonchè il decreto in data 11 giugno 1969 con il quale il bando di concorso in parola è stato integrato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Republica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Privitera dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Grosseto;
Giannico dott. Luigi, medico provinciale capo del Ministero della sanità;
Bassi prof. Mariano, primario dell'Ospedale della misericordia di Grosseto;
Ciabatti prof. Lorenzo, primario dell'Ospedale S. Giovanni di Dio - Orbetello;
Bonacchi dott. Filippo, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Vecoli Marcello, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 12 dicembre 1969

Il medico provinciale: FINIZIO

(82)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario comunale vacanti nella provincia di Nuoro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 72-59-1 del 15 gennaio 1969, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario comunale vacanti nella provincia al 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice dell'esame di cui sopra;

Visto il decreto in data 19 dicembre 1969, n. 0852, del medico provinciale di Nuoro, con il quale viene designato il componente di cui alla lettera *D* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Nuoro;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituito come segue:

Presidente:

Riccardi dott. Nunzio, vice prefetto.

Componenti:

Costa dott. Antonio, veterinario provinciale superiore;

Corticelli prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;

Ceretto prof. Filippo, docente in anatomia patologica e patologia generale;

Pisano dott. Gavino, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Marras dott. Francesco, veterinario comunale di Sorgono.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ed avrà la sua sede in Nuoro.

Nuoro, addì 19 dicembre 1969

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

(21)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1060-69 del 26 febbraio 1969 con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 821;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 821, sulla disciplina dei concorsi sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui al citato proprio decreto n. 1060-69 del 26 febbraio 1969;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pavia, dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Pavia e dai comuni interessati;

Preso atto che il consorzio veterinario di Gropello Cairoli-Zerbolò non ha fatto pervenire a questo ufficio la terna di veterinari condotti, così come richiesto con lettera n. 6070-69 del 9 settembre 1969;

Ritenuto di poter scegliere il nominativo del veterinario condotto quale componente della commissione giudicatrice di cui trattasi dalle terne proposte dai Comuni capi consorzio di Landriano e Montù Beccaria;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione presso la prefettura di Pavia;

Tafuri dott. Enrico, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo di patologia e clinica medica veterinaria;

Leinati prof. dott. Luigi, docente fuori ruolo di anatomia patologica e patologia generale veterinaria;

Griffini dott. Gaetano, veterinario condotto.

Segretario:

Carrato dott. Leonardo, consigliere di 1ª classe, funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Pavia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e sarà esposto per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio ed a quello dei comuni interessati.

Pavia, addì 15 dicembre 1969

(10) *Il veterinario provinciale*: MARAZZA

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1969, n. 9.

Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 9 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1968 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. — CONTO DEL TESORIERE

Somme riscosse:

in c/ degli esercizi precedenti	L.	5.744.505.633
in c/ dell'esercizio 1968	»	10.783.424.359
fondo cassa all'inizio dell'anno	»	2.723.742.736
Totale attivo	L.	19.251.672.728

Somme pagate:

in c/ degli esercizi prec.	L. 6.393.164.354		
in c/ dell'esercizio 1968	» 8.090.824.877		
		L.	14.483.989.231
Fondo cassa al 31 dicembre 1968		L.	4.767.683.497

II. — Conto dell'amministrazione

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario:

in c/ degli esercizi prec.	L. 4.672.580.776		
in c/ dell'esercizio 1968	» 3.848.388.305		
Totale residui attivi		L.	8.520.969.081

Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:

in c/ esercizi precedenti .	L. 5.857.282.403		
in c/ dell'esercizio 1968	» 6.557.429.971		
		L.	12.414.712.374
Differenza passiva		L.	3.893.743.293
Riporto fondo cassa al 31 dicembre 1968		»	4.767.683.497
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1968 . .		L.	873.940.204

III. — Conto del patrimonio

Totale delle attività	L.	22.743.045.373
Totale delle passività	»	19.353.370.418
	L.	3.389.674.955

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1968 da riportare nella gestione finanziaria 1969 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1968	L.	4.767.683.497
Residui attivi dalla gestione esercizi prec . .	»	4.672.580.776
Residui attivi della gestione esercizio 1968	»	3.848.388.305
	L.	13.288.652.578

Residui passivi:

Residui passivi dalla gestione esercizi prec .	L.	5.857.282.403
Residui passivi dalla gestione esercizio 1968 .	»	6.557.429.971
	L.	12.414.712.374

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(12164)

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1969, n. **10**.

Progetto di modifica della legge provinciale 23 novembre 1960, n. 15, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 9 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 4 della legge fondamentale è sostituito dal seguente:

« Sono titolari del diritto di uso civico quelle famiglie residenti da almeno cinque anni nella rispettiva frazione, le quali nel territorio del comune ricavano il reddito principale per il mantenimento delle loro famiglie direttamente dalla coltivazione della terra per conto proprio o in qualità di prestatori di lavoro in aziende agricole.

Non hanno diritto di uso civico di legnatico qualora non siano titolari di diritti particolari, i possessori di aziende agricole, i quali possono ricavare dai propri boschi un reddito di legname eccedente il quantitativo di 15 m^3 annui.

Sono titolari di diritti particolari sui beni gravati da usi civici i proprietari pro tempore di aziende agrarie o altri stabili sui quali antecedentemente all'anno 1910 risulta connesso il godimento di diritti sui beni di uso civico per soddisfare i bisogni di legnatico e di pascolo delle relative proprietà.

Agli effetti dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento tanto dei diritti di uso civico quanto dei diritti particolari è istituita una apposita commissione composta di cinque membri, e precisamente:

a) di un funzionario della provincia, quale presidente;

b) di un funzionario dell'ispettorato ripartimentale alle foreste;

c) di un funzionario dell'ispettorato provinciale all'agricoltura;

d) del sindaco delle frazioni interessate o suo delegato;

e) di un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura.

La commissione è nominata per tre anni con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta provinciale stessa.

Contro le decisioni della commissione, entro trenta giorni dalla notifica è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(12165)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.